

REACH-OSH 2026

LA SICUREZZA CHIMICA NEI LUOGHI DI LAVORO

Bologna, 27 maggio 2026

**LE CORRELAZIONI REACH-CLP E D.LGS. 81/08: LA COMUNICAZIONE
DEL PERICOLO E L'ACCESSO DEI LAVORATORI ALLE INFORMAZIONI
PER UN USO SICURO DEI PRODOTTI CHIMICI**

Renato BELLINI (Nucleo Tecnico Regione Piemonte - SPreSAL ASL TO5)

Ruggero DAL ZOTTO (Coordinatore Nucleo Tecnico Regione Piemonte)

Fabio IMPARATO (SpreSAL ASL VCO)

Silvia NOBILE (Nucleo Tecnico Regione Piemonte - SPreSAL ASL VCO)

Mauro SABETTA (Servizio Regolazione sostanze chimiche – Unione Industriale Torino)

- **INTEGRAZIONE TRA REACH, CLP E D.LGS.81/08 COME ARCHITETTURA FONDAMENTALE PER LA GESTIONE DEL RISCHIO CHIMICO**
- **LA SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA COME STRUMENTO DI COMUNICAZIONE**
- **IL RUOLO DEGLI SCENARI ESPOSITIVI (ES) NELLA GESTIONE PRATICA**
- **FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO: DALLA TEORIA ALLA PRATICA**
- **ESEMPIO PRATICO: LA RESTRIZIONE N°74 SULL'USO DEI DIISOCIANATI**
- **CONCLUSIONI**

INTEGRAZIONE TRA REACH, CLP E D.LGS.81/08 COME ARCHITETTURA FONDAMENTALE PER LA GESTIONE DEL RISCHIO CHIMICO



La gestione del rischio chimico si fonda su tre pilastri normativi integrati

REACH (CE 1907/2006)

Registrazione, valutazione e comunicazione lungo la catena di approvvigionamento. Rafforza l'uso di SDS e introduce gli Scenari Espositivi.



CLP (CE 1272/2008)

Classificazione, etichettatura e imballaggio. Recepisce il sistema GHS delle Nazioni Unite.

D.Lgs. 81/08

Trasforma le informazioni di pericolo in misure di prevenzione concrete per la tutela dei lavoratori.



- **Flusso informativo (SDS + SE) strumento operativo per informazione e formazione.**
- **VdR prende avvio con l'identificazione del pericolo, nel CLP gli effetti avversi sono valutati per determinare la classificazione, basata su pericoli fisici, sanitari e ambientali e sugli usi ragionevolmente prevedibili.**
- **CLP e REACH prevedono etichetta e SDS come elementi armonizzati e complementari per proteggere salute umana e ambiente.**
- **La comunicazione è fondamentale nel REACH per trasmettere le informazioni lungo la catena di approvvigionamento fino all'utilizzatore finale.**
- **D.Lgs.81/08 mette la comunicazione tra fornitore e utilizzatore alla base della valutazione del rischio chimico, evidenziando che la comunicazione lungo la catena è l'elemento saliente per una corretta valutazione e gestione del rischio.**

IL CLP E L'ETICHETTATURA

Il primo contatto del lavoratore con il pericolo chimico

Classificazione

Riflette tipo e gravità dei pericoli intrinseci. Non va confusa con la valutazione del rischio che pone in relazione il pericolo con l'effettiva esposizione.

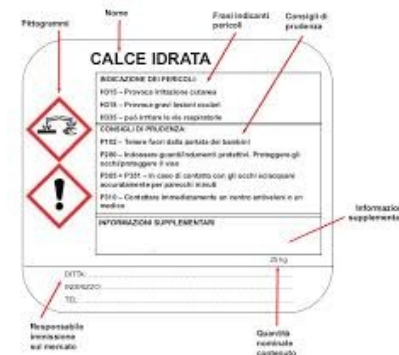
CLP identifica pericoli utilizzati per la VdR.

Etichetta

Principale via di comunicazione dei pericoli (pittogrammi, avvertenze e consigli di prudenza). Deve essere chiara, semplice e comprensibile, senza elementi estranei.

Obbligo del DdL

Art. 227 D.Lgs. 81/08: garantire ai lavoratori l'accesso alle informazioni dell'etichetta e la corretta identificazione degli agenti chimici.



Comunicazione Visiva Immediata

Elementi Chiave:

Pittogrammi: Rombi rossi (comunicazione universale)

Avvertenze: "Pericolo" o "Attenzione"

Indicazioni H: Frasi di rischio (Hazard)

Consigli P: Consigli di prudenza (Precautionary)

- **SDS ed etichette sono le principali forme di comunicazione (considerando n.40 CLP)**
- **CLP affida la comunicazione soprattutto all'etichetta, integrata da obblighi come la notifica C&L e la notifica UFI**
- **SDS trasmesse lungo la catena di fornitura fino a chi utilizza o manipola i prodotti chimici, mentre le etichette sono destinate anche al consumatore e devono essere gestite con molta attenzione.**

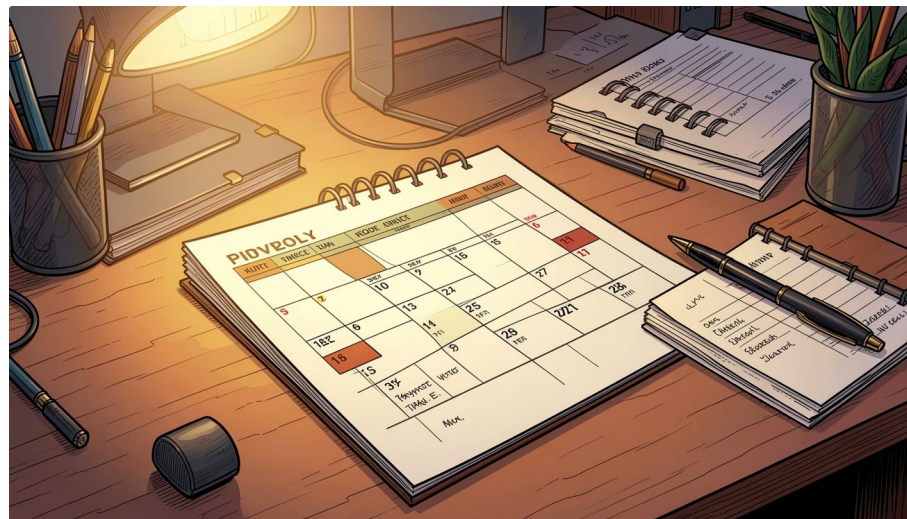
Aggiornamento normativo

Revisione del Regolamento CLP

Il Regolamento **(UE) 2025/2439** ("Stop the Clock"), in vigore dal 23 dicembre 2025, posticipa al **1° gennaio 2028** i principali obblighi su:

- Formattazione delle etichette
- Pubblicità e offerte di vendita a distanza
- Rietichettatura

i Il Reg. (UE) 2024/2865 aggiorna l'impianto normativo del 2008 in linea con il Green Deal europeo e la Strategia per le sostanze chimiche sostenibili.



- Nel Titolo IX, Capo I e II del D.Lgs.81/08 il DdL deve fornire ai lavoratori le informazioni che individuano la pericolosità degli agenti chimici impiegati e garantire che siano informati correttamente e in grado di individuare il pericolo mediante le informazioni regolatorie.
- Il DdL deve garantire che gli agenti chimici pericolosi siano chiaramente identificabili come previsto da CLP.
- L'aspetto primario della comunicazione del pericolo è informare i lavoratori dell'identità degli agenti chimici pericolosi per distinguerli e associare ad ogni identificatore la pericolosità, contribuendo alla consapevolezza dei potenziali rischi e al rispetto dei valori limite di esposizione professionale; deve essere prevista una procedura d'impiego relativa alle disposizioni normative sulle caratteristiche di pericolosità e reattività.
- A valle dell'identificazione degli agenti chimici sono previste formazione e informazione sulle precauzioni e sulle azioni specifiche per la protezione dei lavoratori.

LA SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA COME STRUMENTO DI COMUNICAZIONE



- Strumento principale per comunicare informazioni lungo la catena di fornitura in materia di pericoli e gestione dei rischi
- Strumento informativo fondamentale ed essenziale per costruire una VdR affidabile
- Art. 31 e Allegato II impongono formato, completezza e coerenza
- Veicola la comunicazione di informazioni su uso sicuro e contribuisce alla base informativa per la valutazione
- e la gestione del rischio chimico (art. 223 D.Lgs. 81/08)

Base informativa

Le 16 sezioni della SDS contengono dati propedeutici alla valutazione dei rischi: OEL, primo soccorso, DPI, stoccaggio.

Qualità e plausibilità

Prima della valutazione del rischio è prioritario verificare completezza e correttezza della SDS. Molte risultano ancora carenti.

Accesso obbligatorio

Il DdL ha l'obbligo cogente di rendere le SDS disponibili in italiano e facilmente consultabili nel luogo di impiego.

LA SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA COME STRUMENTO DI COMUNICAZIONE



- REACH fornisce i dati necessari per la valutazione dei rischi, mentre il D.Lgs.81/08 implementa le misure di gestione del rischio.
- **Prima della valutazione del rischio è prioritario verificare qualità e plausibilità delle SDS, perché la valutazione è valida solo quando lo sono le informazioni in essa contenute.**
- Possono essere impiegate check list, modulate in base al proprio contesto produttivo.
- Una SDS conforme dovrebbe fornire tutte le informazioni utili per la gestione e l'uso sicuro e per impostare una valutazione preliminare del rischio chimico: è parte importante del processo di gestione del rischio e lo strumento più completo per ricavare informazioni sui pericoli.

LA SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA COME STRUMENTO DI COMUNICAZIONE



- Deve consentire al DdL di adottare misure generali e specifiche per la tutela della salute e sicurezza e dell'ambiente, fornendo informazioni su stoccaggio, manipolazione, uso sicuro e smaltimento, come previsto dall'Allegato II del REACH e dagli artt.18, 224, 225, 226, 229 e 230 del D.Lgs.81/08.
- La finalità è consentire ai lavoratori di manipolare sostanze e miscele in modo sicuro, informandoli sui rischi e sulle misure di precauzione.
- Con il REACH la SDS si è evoluta prevedendo una versione «estesa» (eSDS) con gli Scenari Espositivi; la SDS è sotto l'auto-responsabilità delle Imprese e le disposizioni sono contenute nel REACH, mentre i criteri del CLP determinano l'obbligo di elaborarla.

LA SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA COME STRUMENTO DI COMUNICAZIONE



- La SDS non sostituisce la valutazione dei rischi!
- E' di ausilio alla VdR, poiché le 16 Sezioni contengono molte informazioni propedeutiche alla valutazione dei rischi per salute e sicurezza, essendo la fonte primaria per determinare proprietà degli agenti chimici, valori limite di esposizione professionale e misure di primo soccorso.
- La correlazione con l'art.223 del D.Lgs.81/08 è evidente nella necessità di considerare proprietà pericolose, informazioni del fornitore, livello, modo e durata dell'esposizione, circostanze del lavoro, quantità e valori limite.
- Il DdL deve rendere le SDS disponibili in formato comprensibile e consultabile nel luogo di impiego.

LA SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA COME STRUMENTO DI COMUNICAZIONE



- L'accesso alle informazioni della SDS è requisito collegato alla formazione e informazione dei lavoratori ai sensi del D.Lgs.81/08.
- La correlazione con l'art.227 è data dall'obbligo di garantire che i lavoratori dispongano delle informazioni sugli agenti chimici pericolosi, formazione e informazione su azioni adeguate e accesso a ogni SDS.
- REACH prescrive la procedura per garantire l'accesso alle SDS; il DdL deve consentire ai lavoratori l'accesso alle SDS delle sostanze e miscele alle quali possono essere esposti.
- Assicurando queste informazioni di base, il DdL deve fornire i risultati della valutazione del rischio associando a ogni lavoratore il proprio rischio in relazione alle misure generali di prevenzione e ai parametri espositivi quali tipologia di agente chimico, quantità in uso, modalità di impiego e frequenza dell'esposizione.

IL RUOLO DEGLI SCENARI ESPOSITIVI (ES) NELLA GESTIONE PRATICA



- REACH prescrive che per le sostanze prodotte o importate in quantitativi maggiori o uguali a 10 tonnellate per anno e classificate pericolose ai sensi del CLP o valutate come PBT o vPvB deve essere effettuata una valutazione dell'esposizione e una caratterizzazione dei rischi per tutti gli usi identificati, da includere nella relazione sulla sicurezza chimica (CSR).
- La valutazione prevede la creazione di Scenari di Esposizione (ES) allegati alla SDS; lo Scenario Espositivo definisce condizioni d'uso operative (OC) e misure di gestione del rischio (RMM), e il DdL deve verificare se l'uso specifico nel luogo di lavoro sia coperto dallo scenario del fornitore.
- L'uso specifico deve essere "coperto" dallo scenario.
- Flusso di informazioni dal fornitore all'utilizzatore a valle (comunicazione a valle) e dall'utilizzatore a valle al fornitore (comunicazione a monte).
- ES sono uno strumento utile per veicolare informazioni sulle misure da adottare per il controllo dell'esposizione.

IL RUOLO DEGLI SCENARI ESPOSITIVI (ES) NELLA GESTIONE PRATICA



Per sostanze ≥ 10 t/anno classificate pericolose (CLP) o PBT/vPvB, il REACH richiede la valutazione dell'esposizione inclusa nella **Relazione sulla Sicurezza Chimica (CSR)**. Gli ES definiscono le **condizioni d'uso operative (OC)** e le **misure di gestione del rischio (RMM)**.



⚠ Nella pratica, gli ES trovano difficile applicazione nelle aziende, specie per le miscele. I codici PROC/PC/ERC risultano spesso non immediatamente comprensibili, e la scarsa formazione dei RSPP aggrava il problema.

Se l'uso non è previsto, scattano obblighi stringenti: elaborazione di una propria CSR o richiesta di aggiornamento al fornitore.

CONTENUTI

- Descrizione delle modalità di fabbricazione ed uso di una sostanza (in quanto tale o in quanto componente di una miscela o contenuta in un articolo), in tutte le fasi del ciclo di vita della sostanza
- Stima dell'esposizione attesa per l'uomo e per l'ambiente deve contenere i parametri principali che determinano il rilascio della sostanza e l'esposizione ad essa quando viene utilizzata secondo gli usi "identificati" (i determinanti)
- Confronto dell'esposizione attesa per l'uomo e per l'ambiente con gli opportuni parametri di non effetto (DNEL, PNEC) e calcolo del rapporto di caratterizzazione del rischio (RCR)
- L'ES comprende le condizioni operative (OC) e le misure di gestione del rischio (RMM) che garantiscono un utilizzo "sicuro" della sostanza

Lo SE deve essere prodotto per tutti gli usi identificati e deve riguardare tutto il ciclo di vita di ogni uso identificato

REACH (Reg. 1907/2006) – art.35

- Stabilisce l'obbligo per il DdL di garantire ai lavoratori e ai loro rappresentanti l'**accesso alle informazioni** contenute nelle Schede di Dati di Sicurezza (SDS) relative alle sostanze o miscele pericolose che utilizzano o a cui sono esposti. Questo assicura che gli utilizzatori possano valutare e controllare adeguatamente i rischi chimici sul posto di lavoro, come previsto dal regolamento europeo per la tutela della salute e dell'ambiente.
- **Accesso alle informazioni:** i lavoratori devono poter accedere alle SDS e ad altre informazioni pertinenti (Articoli 31 e 32 del REACH).
- **Oggetto dell'informazione:** Riguarda le sostanze e le miscele classificate come pericolose.
- **Responsabilità del datore di lavoro:** È suo compito fornire questo accesso ai lavoratori.
- **Finalità:** Permettere una corretta valutazione e gestione del rischio chimico.

D.L.gs 81/08 – artt. 227 e 239

- **Obbligo di Informazione:** Il datore di lavoro deve fornire ai lavoratori (o loro rappresentanti) i dati della valutazione dei rischi chimici e ogni altra informazione utile, inclusa l'etichettatura dei contenitori.
- **Obbligo di Formazione:** Deve assicurare una formazione sufficiente e adeguata in materia di salute e sicurezza, specifica per il rischio chimico, anche in base alle conoscenze linguistiche.
- **Aggiornamento:** Le informazioni devono essere aggiornate quando cambiano i dati della valutazione del rischio.
- **Contenuto:** Le informazioni devono riguardare tutti gli agenti chimici pericolosi presenti sul luogo di lavoro, non solo quelli classificati come "non irrilevanti".
- **Responsabilità:** Il datore di lavoro risponde della corretta attuazione di queste misure, che sono fondamentali per prevenire malattie professionali legate all'esposizione chimica.

FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO: DALLA TEORIA ALLA PRATICA



Artt. 36, 37, 227 D.Lgs. 81/08 — Art. 35 REACH

1

Elementi CLP in etichetta e SDS

Pittogrammi, avvertenze, frasi H e frasi P (Sezione 2 SDS).

2

Emergenze e stoccaggio

Primo soccorso (Sez. 4), compatibilità e stoccaggio sicuro (Sez. 7).

3

DPI e addestramento

Uso corretto dei dispositivi (Sez. 8) e addestramento sul campo specifico per mansione.

- ❑ La formazione deve trasferire competenze specifiche. Ha lo scopo di rendere i lavoratori consapevoli dei pericoli permettendogli di utilizzare in modo sicuro sostanze e miscele riducendo la propria esposizione e ricorrendo a misure di mitigazione del rischio e all'utilizzo di DPI corretti anche in caso di emergenza



FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO: DALLA TEORIA ALLA PRATICA



Il lavoratore deve essere formato principalmente su:

- Significato dei nuovi elementi introdotti dal CLP presenti in etichetta e riportati nella Sezione 2 della SDS ovvero Pittogrammi, Avvertenze, Frasi H (Indicazioni di pericolo) e Frasi P (Consigli di prudenza)
- Procedure di emergenza e stoccaggio sicuro: Istruzioni in caso di contatto, ingestione con sostanze e miscele come riportato in Sezione 4 (Primo soccorso) e indicazioni di compatibilità/incompatibilità tra sostanze e loro stoccaggio come riportato in Sezione 7 (Manipolazione e stoccaggio)
- Uso corretto dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) indicati nella Sezione 8 (Protezione individuale) della SDS



+

Addestramento sul campo specifico per la mansione, su uso corretto DPI e procedure di emergenza.

ESEMPIO PRATICO: LA RESTRIZIONE N°74 SULL'USO DEI DIISOCIANATI



- Il Regolamento (UE) 2020/1149 modifica l'Allegato XVII del REACH e impone condizioni per l'immissione sul mercato e l'uso di diisocianati o sostanze contenenti diisocianati con concentrazioni maggiori di 0,1% in peso.
- I diisocianati sono classificati come sensibilizzanti delle vie respiratorie di categoria 1 e della pelle di categoria 1 a norma del Regolamento (CE) n.1272/2008.
- Gli effetti degli isocianati sono dovuti all'interazione con le mucose con azione irritante e la sensibilizzazione delle vie respiratorie determina asma professionale.
- I diisocianati sono utilizzati per produrre polimeri in numerosi settori e applicazioni.
- La restrizione n°74 limita l'uso in applicazioni industriali e professionali ai casi in cui sono attuate misure tecniche e organizzative ed è stato seguito un corso di formazione minimo standardizzato.
- La comunicazione del rischio è garantita dalla dicitura in etichetta e dall'indicazione della concentrazione > 0,1%.

ESEMPIO PRATICO: LA RESTRIZIONE N°74 SULL'USO DEI DIISOCIANATI



- Il DdL o i lavoratori autonomi devono garantire che gli utilizzatori abbiano completato con esito positivo la formazione prima dell'uso.
- Le informazioni su come accedere al corso devono essere comunicate lungo la catena di approvvigionamento e gli operatori devono garantire l'accesso ai corsi.
- La formazione comprende istruzioni per il controllo dell'esposizione per via cutanea e inalatoria, fatti salvi eventuali valori limite nazionali o altre misure di gestione dei rischi.
- Una formazione adeguata è una necessità fondamentale e i lavoratori devono disporre di conoscenza sufficiente dei pericoli, dei rischi e delle buone pratiche di lavoro, comprese le misure di gestione dei rischi e l'uso dei DPI.
- Il DdL o il lavoratore autonomo deve documentare il completamento della formazione, da rinnovare almeno ogni cinque anni. In Italia la formazione richiesta dalla restrizione n°74 integra i percorsi formativi del D.Lgs.81/08.

ESEMPIO PRATICO: LA RESTRIZIONE N°74 SULL'USO DEI DIISOCIANATI



Il Reg. (UE) 2020/1149 vieta l'uso industriale/professionale di diisocianati con concentrazione **> 0,1% in peso** senza formazione specifica.

La formazione va rinnovata ogni **5 anni** e documentata. In Italia integra — senza sostituire — i percorsi del D.Lgs. 81/08.

 Prima volta nel REACH: il Datore di Lavoro e il Lavoratore autonomo sono citati esplicitamente come destinatari degli obblighi.

Livello Base

Manipolazione generale

Intermedio

Miscelazione

Avanzato

Manutenzione

CONCLUSIONI



Da pericolo a rischio controllato

REACH-CLP identificano e trasmettono i pericoli; il D.Lgs. 81/08 (Titolo IX) impone la valutazione e le misure preventive nei luoghi di lavoro.

La comunicazione è il cardine

SDS, etichette ed Scenari Espositivi sono strumenti operativi — non adempimenti burocratici — per la prevenzione primaria.

Formazione consapevole

Solo una formazione pratica, specifica e aggiornata trasforma le informazioni normative in comportamenti sicuri sul campo.



CONCLUSIONI



- REACH e CLP identificano i pericoli, classificano e trasmettono le informazioni lungo la catena di approvvigionamento attraverso la SDS e l'etichetta.
- D.Lgs. 81/08 disciplina l'uso sicuro imponendo la valutazione dei rischi e l'adozione di misure preventive e obbliga il DdL a sottoporre a formazione ed addestramento i lavoratori



- Il ruolo della comunicazione lungo la catena di approvvigionamento è parte integrante dell'uso sicuro di prodotti chimici. Crea consapevolezza dei potenziali rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori. Supportata da una valutazione del rischio e da una formazione consapevole, rappresenta un approccio efficace per la tutela della salute dei lavoratori e dell'ambiente.



